

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

Modifica del 20 maggio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 agosto 2000, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006, del 10 maggio 2007, del 30 giugno 2008 e del 9 marzo 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Allegato 8

Adeguamenti salariali (art. 38 CCL)

1. ... a tutti i lavoratori assoggettati ... e con un'esperienza professionale o nel ramo fino a 5 anni viene accordato un adeguamento salariale mensile (lordo) di 200 franchi.

La presente regolamentazione non trova applicazione per i contratti di lavoro stipulati nell'anno 2010 (passaggio dal tirocinio ad un impiego fisso compreso).

2. Tutte le aziende ... utilizzano inoltre l'1,5 % della massa salariale CCL dell'anno 2010 per accordare ai dipendenti degli adeguamenti salariali individuali secondo il principio del rendimento. ...
3. Gli aumenti salariali accordati nel corso dell'anno 2010 possono essere detratti da tali adeguamenti.
4. ...

¹ FF 2000 4123, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141, 2008 5155, 2009 2345

Salari minimi (art. 35 CCL)

A decorrere ... i seguenti salari minimi:

Montatore elettricista/Installatore elettricista AFC
(ai sensi dell'art. 35.4 lett. a CCL) con attestato federale)

	ora (CHF)	mese (CHF)
Senza esperienza professionale/nel ramo	24.57	4275.–
1 anno esperienza professionale/nel ramo	25.14	4375.–
2 anni esperienza professionale/nel ramo	25.57	4450.–
3 anni esperienza professionale/nel ramo	26.15	4550.–
4 anni esperienza professionale/nel ramo	26.72	4650.–
5 anni esperienza professionale/nel ramo	27.59	4800.–

Elettricista di montaggio AFC

(ai sensi dell'art. 35.4 lett. b CCL) con attestato federale

	ora (CHF)	mese (CHF)
Senza esperienza professionale/nel ramo	22.13	3850.–
1 anno esperienza professionale/nel ramo	22.99	4000.–
2 anni esperienza professionale/nel ramo	23.56	4100.–
3 anni esperienza professionale/nel ramo	24.14	4200.–
4 anni esperienza professionale/nel ramo	25.00	4350.–
5 anni esperienza professionale/nel ramo	25.86	4500.–

Telematico AFC (ai sensi dell'art. 35.4 lett. c CCL) con attestato federale

	ora (CHF)	mese (CHF)
Senza esperienza professionale/nel ramo	25.57	4450.–
1 anno esperienza professionale/nel ramo	26.15	4550.–
2 anni esperienza professionale/nel ramo	26.72	4650.–
3 anni esperienza professionale/nel ramo	27.59	4800.–
4 anni esperienza professionale/nel ramo	28.74	5000.–
5 anni esperienza professionale/nel ramo	29.31	5100.–

Collaboratori solo con titolo scolastico nel ramo dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

(ai sensi dell'art. 35.4 lett. e CCL)

	ora (CHF)	mese (CHF)
Senza esperienza professionale/nel ramo	20.98	3650.–
1 anno esperienza professionale/nel ramo	21.84	3800.–
2 anni esperienza professionale/nel ramo	22.99	4000.–
3 anni esperienza professionale/nel ramo	23.56	4100.–
4 anni esperienza professionale/nel ramo	24.43	4250.–
5 anni esperienza professionale/nel ramo	25.86	4500.–

Collaboratori senza titolo professionale nel ramo

(ai sensi dell'art 35.4 lett. f CCL)

	ora (CHF)	mese (CHF)
Senza esperienza professionale/nel ramo	20.98	3650.–
1 anno esperienza professionale/nel ramo	21.26	3700.–
2 anni esperienza professionale/nel ramo	21.84	3800.–
3 anni esperienza professionale/nel ramo	23.56	4100.–
4 anni esperienza professionale/nel ramo	24.14	4200.–
5 anni esperienza professionale/nel ramo	24.83	4320.–

La precedente categoria di salari minimi ai sensi dell'articolo 35.4 lett. d CCL viene soppressa.

...

Durata annuale lorda del lavoro (art. 23.2 CCL)

La durata annuale lorda del lavoro effettiva per l'anno civile 2011 (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) è pari a 2080 ore.

Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano (art. 41 CCL)

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità di 12 franchi al giorno per i costi supplementari del pasto, se:

- a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa; oppure
- il datore di lavoro ordina al lavoratore di restare sul luogo di lavoro fuori sede durante la pausa di mezzogiorno;

- c) non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa, quando il luogo di lavoro fuori sede si trova al di fuori di un raggio di 10 km di distanza dal luogo di lavoro/dalla sede della ditta o dal domicilio del lavoratore oppure se il tragitto (semplice) corrispondente supera 15 km.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

20 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova